

COMUNE DI SAN MARCELLINO
Provincia di Caserta

**STRUMENTO DI INTERVENTO PER L' APPARATO DISTRIBUTIVO
(SIAD)**

NORME DI ATTUAZIONE

Ai sensi della Legge della Regione Campania 7 Gennaio 2000 n.1

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n°7 del 24.03.2006

INDICE

Capo I	Generalità	3
Capo II	Localizzazione delle strutture di vendita	4
Capo III	Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali	4
Capo IV	Disposizioni particolari per il centro storico	5
Capo V	Norme di rinvio, entrata in vigore	5

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1 - Applicazione

Lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo disciplina le attività commerciali nel Comune di San Marcellino, in attuazione della Legge della Regione Campania 7 gennaio 2000 n.1 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114.

Il provvedimento ha validità per quattro anni ed alla scadenza è comunque automaticamente rinnovato fino all'approvazione di una nuova disciplina comunale.

Art. 2 - Area funzionale

Ai sensi dell'art.1 della Legge della Regione Campania 7/1/2000 n.1, il Comune di San Marcellino ricade nell'Area funzionale sovracomunale omogenea "Area 5 - Area Casertana", ed è classificato come "Comune di Classe 3 - Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti".

Art. 3 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento s'intendono:

- a) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale (SV), l'area destinata alla effettiva vendita, compresa l'area occupata da banchi, scaffalature e simili, esclusa l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, spazi tecnici, uffici e servizi;
- d) per settore merceologico, la tipologia dei prodotti in vendita, di cui il settore A/M per il commercio di prodotti alimentari o misti ed il settore E per il commercio dei prodotti extraalimentari;
- e) per esercizi di vicinato (V), quelli aventi superficie di vendita non superiore a mq.250;
- f) per medie strutture di vendita (M), gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al precedente punto e), distinti in M1 (con superficie di vendita compresa tra 251 e 1.500 mq.), e in M2 (con superficie di vendita compresa tra 1.501 e 2.500 mq.);
- g) per grandi strutture di vendita (G), gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto f);
- h) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Detti esercizi commerciali devono essere posti all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Per

superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita. Più esercizi commerciali che insistono in una struttura priva di destinazione specifica o su strade e vie della città, ancorché caratterizzati da un comune progetto e da servizi comuni, conservano la loro individualità e non formano una struttura funzionale unitaria. Non sono da considerarsi centri commerciali l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.

CAPO II - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 4 - Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali

Ai sensi del Piano Regolatore Generale vigente, preso atto che nelle relative Norme Tecniche di Attuazione le zone territoriali omogenee A, B, C, D, E1, F2, F3, F4, F8 sono dichiarate urbanisticamente compatibili con le attività commerciali. Per quanto concerne le "medie strutture di vendita" si applica il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n°51 del 28.07.2000.

Art. 5 - Norme particolari sulla localizzazione delle strutture commerciali

Ogni operazione di insediamento di attività commerciali deve avvenire nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del P.R.G. vigente, secondo gli indici di edificabilità ivi previsti, nei limiti di altezza e distanza tra fabbricati consentiti, nei limiti di densità edilizia ammessi, nell'osservanza dei rapporti massimi tra insediamenti residenziali ed altre destinazioni, nonché nel rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni derivanti da strumenti di pianificazione urbanistica di carattere esecutivo o di programma già approvati.

Nelle zone territoriali omogenee per le quali è stata stabilita l'inammissibilità di una determinata classe dimensionale di attività commerciali, non sono autorizzabili né l'apertura né il trasferimento di detti esercizi di vendita, così come, in dette zone, non è autorizzabile l'ampliamento di un negozio esistente, di altra tipologia dimensionale, che trasformi il negozio in un esercizio commerciale di classe comunque superiore.

CAPO III - APERTURA, AMPLIAMENTO E TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI

Art. 6 - Localizzazione degli esercizi commerciali

Per l'apertura, per il trasferimento di sede e per l'ampliamento della superficie di vendita è condizione essenziale che l'esercizio commerciale in istanza rispetti i seguenti requisiti:

- a) sia realizzato esclusivamente su aree ricadenti in zone urbanistiche per le quali ne è stata stabilita l'ammissibilità nelle vigenti N.T.A. al P.R.G.;
- b) sia attivato in locali aventi conforme destinazione d'uso;
- c) disponga di spazi destinati a parcheggio, nella quantità stabilita dalla L.R. della Campania n.1/2000, art.6, allegato E.

Art. 7 - Comunicazione per esercizi di vicinato

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sino al limite dimensionale degli esercizi di vicinato sono soggetti a previa comunicazione, rivolta al Responsabile dell'Area delle Comunicazioni, Ufficio Commercio nonché al Comando di P.L. del Comune di San Marcellino, e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CENTRO STORICO

Art. 8 - Delimitazione del Centro Storico

Ai sensi della Legge Regionale della Campania n.1/2000, articolo 16, per Centro Storico s'intende la zona omogenea di tipo "A" di cui al P.R.G. vigente.

Art. 9 - Salvaguardia e valorizzazione del Centro Storico

Ai fini della valorizzazione delle attività del centro storico, con il presente provvedimento si stabilisce di:

- a)-favorire la concentrazione degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale;
- b)-concedere, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo del centro storico, la possibilità di realizzare aggregazioni commerciali su immobili esistenti, eventualmente oggetto di recupero edilizio, autorizzando l'apertura di pubblici esercizi anche in deroga al relativo piano comunale, a condizione che gli esercizi aggregati abbiano globalmente una superficie di vendita non superiore a 1.000 mq.

CAPO V - NORME DI RINVIO, ENTRATA IN VIGORE

Art. 10 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, in materia di distribuzione commerciale si fa riferimento alle disposizioni della Legge della Regione Campania 7 gennaio 2000 n.1 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, nonché dei vigenti regolamenti comunali ed -in particolar modo- degli strumenti urbanistici, delle norme igienico-sanitarie e delle norme di sicurezza.

Art. 11 - Entrata in vigore

Lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni.

[^]